



Al Ministero dello Sviluppo Economico
dgrme.dg@pec.mise.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Osservazioni al Progetto Definitivo allegato all'istanza di "variazione del programma lavori" presentata da CMI Energia spa sottoposto a VIA nazionale nell'ambito del procedimento di Concessione di Coltivazione di Idrocarburi "Colle Santo" in provincia di Chieti.

Prima osservazione pregiudiziale: improcedibilità derivante dalla mancanza di titolo della ditta proponente.

La ditta proponente è la CMI Energia spa, succursale italiana della canadese Avanti Energy inc. con sede a Vancouver e quotazione a Toronto. Il suo eventuale diritto ad adire un procedimento di Concessione di Coltivazione di Idrocarburi può, per la legge italiana, scaturire solo da due simultanee condizioni:

- (1) L'acquisizione legittima della titolarità sul connesso Permesso di Ricerca "Monte Pallano", riconosciuta ed accettata dal MiSE mediante un Decreto Ministeriale, pubblicato nel BUIG, dopo la constatazione dell'esistenza e della consistenza dei necessari requisiti di legge;
- (2) La prova, inclusa nell'istanza di Concessione, del possesso da parte della proponente e della sua proposta, degli specifici requisiti di legge richiesti per la Concessione stessa; [una verifica dell'esistenza e della consistenza di alcuni requisiti è, sulla base dei decreti disciplinari vigenti, preliminarmente eseguita dall'UNMIG];

Da quanto dice il progetto in esame, del Permesso "Monte Pallano" era titolare - del 90% - e r.u. (rappresentante unico) Forest CMI spa: il socio Forest Oil si è ritirato dall'intrapresa ed è stato sostituito da Avanti Energy, la quale ha poi anche acquisito il

controllo di CMI, facendone la sua succursale italiana con la denominazione CMI Energia spa.

Tutto ciò è avvenuto quando il titolo su “Monte Pallano” era irrimediabilmente scaduto e, dunque, da disporre per legge ad una diversa, nuova, attribuzione. Infatti il Permesso di Ricerca “abilitante” (“Monte Pallano”), fu assegnato, con DM 13.02.2004, a Forest CMI spa, con sede legale e uffici in Roma. Il successivo DM 8.06.2006 ratificò, con sospensione di 78 giorni della decorrenza, il trasferimento del 10% del titolo a Intergie srl, pure con sede in Roma, e confermò contestualmente la Forest CMI spa quale r.u. (rappresentante unico) di tutta la titolarità. Con successivo DM 10.01.2007 la scadenza del titolo fu fissata, a seguito della sospensione, al 2.05.2010 e, non essendo stata chiesta né tantomeno accordata e pubblicata alcuna proroga, non fu mai più variata.

Il subentro di Avanti Energy, quindi, non ha conseguito legittimamente la titolarità di “Monte Pallano”, a favore della controllata italiana CMI Energia, per due motivi dirimenti:

- (a) All’atto del subentro di Avanti Energy il titolo minerario era scaduto e non era, perciò, più in possesso di Forest CMI: quindi non poteva più essere da essa trasferito a chicchessia . [Il DM 29.03.2016 dice infatti di aver: «Visto il DM 10.01.2007 con il quale è stato ripristinato, a decorrere dal 9.06.2006, il decorso temporale del permesso “MONTE PALLANO”, fissandone la scadenza al 2.05.2010»; lo stesso DM non ha visto istanze di proroga né connesse istruttorie UNMIG né conseguenti decreti, perché non ce n’erano].
- (b) Il DM 29.03.2016 di trasferimento del titolo, ufficialmente, non ha verificato le credenziali della nuova titolare secondo i decreti disciplinari né l’ammissibilità della sua richiesta di trasferimento (credenziali che, per quanto si legge in progetto, erano e tuttora sono molto lontane dall’indispensabile). [il DM ha solo: «Preso atto dell’avvenuta variazione di denominazione della società FOREST CMI SpA in CMI ENERGIA SpA e dell’aumento di capitale di quest’ultima»].

L'imprescindibile condizione (1) e la condizione (2), pertanto, non erano e non sono date e non possono essere legittimamente costruite *ex-post*, nemmeno con atti *ad hoc* retrodatati e "sulla carta" (come per es. un'istanza di proroga che non c'era e non c'è e che il suddetto DM, quindi, non ha "Visto"), resi noti successivamente quando ad essi non ci si può più opporre.

È notevole che la proponente CMI Energia non abbia presentato istanza di Concessione di Coltivazione ma abbia solo introdotto una variante progettuale all'istanza di Forest CMI del marzo 2009: il connesso procedimento, tuttavia, si svolse attorno al primitivo progetto che non superò la VIA e che fu pertanto arrestato. Essendo mutata la società proponente, all'atto della presentazione del progetto in esame almeno l'UNMIG avrebbe dovuto eseguire la verifica preliminare, di sua pertinenza, sull'esistenza e sulla consistenza dei requisiti della nuova proponente e della sua proposta, secondo i connessi decreti disciplinari. Ma l'UNMIG non risulta che si sia neanche posto il problema né che qualcun altro si sia preoccupato di porlo.

La condizione (2), pertanto, ossia la sufficienza e l'accettabilità delle nuove credenziali di CMI Energia e della sua nuova proposta, che non era data nel DM 29.03.2016, non si dà neanche nella successiva istanza di variante e neanche essa può essere indebitamente costruita *ex-post*, poiché da tutta la documentazione in esame si evince – per ammissione della stessa proponente - che né Avanti Energy né la sua controllata CMI Energia hanno mai coltivato, correttamente o meno, un giacimento di idrocarburi e non hanno mai accumulato alcuna esperienza tecnica societaria per farlo.

Quest'osservazione è pregiudiziale poiché, non potendosi procedere per la Concessione di Coltivazione, tanto meno è legittimo procedere con la VIA, che deve essere chiusa con la determinazione definitivamente sfavorevole.

Seconda osservazione pregiudiziale: la sentenza del Consiglio di Stato n.2495 depositata il 18.05.2015.

La sentenza in titolo, confermando autorevolmente le ragioni del parere sfavorevole in sede di VIA, arrestò l'iter procedurale dell'istanza di Concessione mar.2009 della Forest CMI. Prescindendo dal suo diritto a farlo, la nuova proponente CMI Energia ha

presentato esplicitamente questo progetto alla VIA proprio in adempimento della sentenza, o meglio, in rimozione degli ostacoli che la sentenza ha posto nella procedura di Concessione: adempimento o rimozione che, con tutta evidenza, sono indispensabili – ma non sufficienti - per superare la VIA stessa e poter proseguire, pur in contestabile legittimità, l’Iter della Concessione di Coltivazione.

Il nuovo progetto dunque, prima di essere sottoposto a questa VIA, avrebbe dovuto superare una verifica preliminare, dimostrando così *a priori* di non avere gli stessi fatali impedimenti precedenti e legittimando la stessa presentazione alla VIA (altrimenti certamente inspiegabile e censurabile).

Ma quali erano, poi, gli impedimenti fatali enunciati dalla sentenza?

Essi, essenzialmente, sono stati ridotti a due principali, dichiarati “assorbenti” di alcuni altri - pur essi, d'altronde, da rimuovere e tuttora ignorati, quali i rischi locali di movimenti franosi catastrofici:

- (1) la presenza di sorgenti emmissive in zona loro interdette dalla norma MD3 del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria;
- (2) l’applicazione del principio di precauzione al rischio collegato alla subsidenza dell’area della diga di terra e del lago artificiale (80 milioni di mc) di Bomba.

Come dice la proponente di adempiere la sentenza?

- (1) spostando l’impianto di trattamento del gas estratto dall’area pozzi (sicuramente interdette) alla zona industriale di Paglieta (eventualmente consentita secondo il PRTQA);
- (2) riproponendo, senza mettere in dubbio il precedente, un altro calcolo della subsidenza che, riducendola a meno di un terzo del calcolo precedente di Forest, restringerebbe il connesso rischio a livelli molto meno significativi.

Problemi risolti? No. Infatti:

- (1) permane nell’area pozzi (interdette) una sorgente emissiva (“camino freddo”), con relativa torcia di oltre 30 m. d’altezza, che per norma (la MD3 di cui alla sentenza) non può stare lì e non può essere tecnicamente spostata in nessun altro posto; inoltre, non è

Via C. Marciani, 59 - 66034 Lanciano (Ch)

Tel. +39 0872.44415 Fax +390872.729639

Partita IVA 02260470691 C.F. 90026150699

e-mail: info@nuovosensocivico.it - www.nuovosensocivico.it

affatto certo, per altri motivi (vedere oltre), che i siti designati di Paglieta e di Bomba siano idonei né che il progetto definitivo *de quo* sia approvabile in quei siti in base agli strumenti vigenti di programmazione territoriale;

(2) a parte la mancata spiegazione del rifacimento dei calcoli senza criticare l'attendibilità dei precedenti [i curricula e l'autorevolezza degli esecutori suggeriscono al contrario un'attendibilità nettamente superiore dei primi calcoli], il Consiglio di Stato ha ritenuto doveroso applicare il principio di precauzione non per i risultati o l'attendibilità dei calcoli ma per l'inaccettabile incertezza previsionale dovuta al rapporto della loro natura (statistico-probabilistica) con la fortemente discutibile (perciò altrettanto incerta) modellazione del sottosuolo, che (calcoli e modelli) non hanno mai finora avuto né verifiche sperimentali né tantomeno conferme indirette, su di esse basate.

Cosa ne dice la Proponente?

di (1) dice che, essendo poca e trascurabile cosa, pur essendo in area proibita, la sorgente emissiva può - quindi a suo giudizio deve - essere convenientemente tollerata dai valori sparuti e residuali dell'ambiente circostante (pochi alberi, terreni incolti...) e dalla tendenziale, incentivata, scarsità di residenti limitrofi (abbandono delle campagne, rarefazione di attività economiche, migrazioni, un solo insediamento turistico....); [commento ndr: con tutta evidenza, la proponente assume alcune negative conseguenze della Ricerca passata come condizioni propizie alla Coltivazione proposta, il cui danno aggiuntivo, a fronte di quello già indotto, sarebbe da accettare perché ormai marginale];

di (2) dice invece che gli esempi [tecnico-storici? ndr] delle concessioni "Fiume Treste" e "Viggiano" mostrano che, nelle fra loro comparabili - a suo inopinato dire - circostanze geologiche e a prescindere dai diversi metodi di calcoli e modellazioni, è proprio il fenomeno della subsidenza in sé, in tutti questi analoghi casi, a rivelarsi quasi impercettibile e a non generare rischi significativi. [Commento ndr: gli "esempi" - lo vedrebbe anche un cieco - hanno tali cruciali differenze con Colle Santo da non poter neanche essere, da nessun punto di vista, esempi probanti; essi, uniti alla moltiplicazione di calcoli con risultati differenti, mostrano la mancanza di dominio della

proponente sulla materia trattata, nella quale naviga affannosamente alla deriva: cosa succederebbe se si facesse rifare i conti da un altro consulente e questi risultassero ancora diversi?].

Quest'osservazione scopre non solo che la verifica preliminare dell'accordo della variante progettuale *de qua* con la sentenza del Consiglio di Stato rende tale "variante" del tutto inammissibile, ma anche che lo stesso mezzo dei diversi ricalcoli introduce un ampliamento incontrollato dell'inaccettabile incertezza previsionale, già colta dal Consiglio di Stato.

Nota di correttezza: poiché la preliminare verifica di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato è ora affidata alla burocrazia del MiSE e alla CTNVIA del MATTM, e poiché il trasferimento del non più vigente e non più posseduto titolo "Monte Pallano" e l'apertura, pur a fronte della sentenza del Cons. Di Stato, del procedimento di VIA nazionale devono pur avere qualche ragione per essersi dati, l'associazione presentatrice di queste osservazioni si riserva di sottoporre delle inerenti questioni all'attenzione della Magistratura Penale e dell'Autorità sulla Corruzione. Si noti, in proposito, che né il MiSE né il MATTM hanno mai ritenuto applicabile il Principio di Precauzione (disposto dal d.lgs. n. 152/2006, cioè da una legge dello Stato) alle attività up-stream in idrocarburi ma che, al contrario, hanno fatto sistematicamente addurre dagli stessi proponenti ogni più inverosimile motivo per non applicarlo (facendosi dire dall'oste se il suo vino è buono e condividendo acriticamente la risposta senza ulteriori riscontri). Nel caso specifico, si teme ci sia anche il rischio sia di conflitti d'interesse latenti sia di insufficienti competenze (in geologia avanzata, in subsidenza, in principio di precauzione...) nelle suddette burocrazie che potrebbero predisporre a confidare e ad affidarsi nelle risorse "tecniche" dei soli proponenti e a squalificare, indebitamente e discrezionalmente,, con le stesse risorse di parte, le posizioni di contrasto delle associazioni civili e delle amministrazioni pubbliche. Del resto, l'ipotesi che le burocrazie del MiSE e del MATTM prendano le parti delle proponenti private contro quelle dei portatori del pubblico interesse ha un tasso statistico di certezza pari quasi al 95%.

Terza osservazione pregiudiziale: improcedibilità per assenza legale della fattispecie.

I decreti disciplinari, di attuazione delle disposizioni legislative, prevedono che, con gli atti abilitativi delle attività *up-stream*, si approvino gli allegati “programmi dei lavori”, sui quali si possono imporre prescrizioni varie, anche correttive o integrative. Gli atti abilitativi sono ogni volta DM pubblicati sul BUIG e i programmi dei lavori, in quanto impegni contrattuali, sono imperativi e condizionanti della validità nel tempo degli atti stessi - o di alcune loro sezioni.

Le stesse disposizioni normative e la connessa prassi consolidata consentono di variare anche più volte tali “programmi dei lavori”; tuttavia, ogni nuovo programma deve attraversare procedure che approdino a nuovi DM, modificanti nei termini e nelle prescrizioni i precedenti titoli abilitativi. Le norme di legge, quindi, consentono variazioni solo di programmi dei lavori già approvati in precedenza mediante la contestuale approvazione degli atti abilitativi - o delle modifiche di questi. In assenza di atti abilitativi già approvati, non c'è alcuna occasione legale per sottoporre, ad alcuna procedura di esame, un'istanza di variazione di un programma dei lavori (per giunta già respinto in origine), allegato, fuori tempo massimo, ad una mera istanza di Concessione mai....concessa.[*ndr*: non si può variare qualcosa che non esiste più].

Poiché non compete né ad una qualunque proponente né ad una qualunque burocrazia innovare in materia di norme legislative, la procedura di VIA in oggetto e l'incorniciante procedimento di Concessione, incernierati sull'istanza di variazione *de qua*, sono da considerare fuori delle leggi esistenti e non ulteriormente percorribili.

Quest'osservazione, da sola, basta per chiudere la pratica col rigetto sia dell'istanza di “variazione” che dell'istanza Forest-2009 di Concessione. È ancor di più efficace in tal senso in concomitanza con le altre osservazioni pregiudiziali prima esposte.

Quarta osservazione: l'eventuale incompletezza del procedimento di VIA nazionale.

Il MATTM, ha indetto la consultazione pubblica sul progetto prima ancora d'averlo pubblicato, attivando così una procedura di VIA nazionale. Avrebbe invero dovuto porsi almeno due domande preliminari: la prima, se una procedura di VIA nazionale sia la sola correttamente applicabile al caso, secondo il codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.); la seconda, ammesso che la VIA nazionale sia la strada giusta, se nell'ambito della VIA nazionale non ci debba essere posto obbligatorio per altro. Infatti, l'art. 38 della legge n. 164/2014, riportando alla competenza statale i procedimenti di approvazione degli atti abilitativi delle attività *up-stream*, per alcune attività non associate necessariamente alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, esso ha confermato l'applicazione della procedura AIA e della competenza regionale.

Infatti secondo l'art. 6 comma 13 a) del d.lgs. n. 152/06, abbisognano di autorizzazione integrata ambientale (AIA) "le installazioni che svolgono attività di cui all'all. VIII alla parte II". Nel progetto in esame, almeno tre installazioni – ma ce ne sono anche altre - sono classificabili sotto il suddetto all. VIII, in particolare sotto:

- Il par. 1 punto 1.2 Raffinazione di Petrolio e di Gas
- Il par. 5 punto 5.1 Smaltimento di Rifiuti Pericolosi installazioni in Centrale e in area pozzi)
- Il par. 5 punto 5.3 Smaltimento di Rifiuti non Pericolosi (installazioni in Centrale e in area pozzi).

Poiché i progetti non possono essere sottomessi a procedura approvativa (e dunque poi eseguiti) solo in parte (vedi sentenze Cons. di Stato, per es. la n. 943 depositata il 9.03.2016), allora, in risposta alla prima domanda, tutto il progetto in esame ha bisogno dell'AIA. [Qui, palesemente, non si dà il caso del comma 1 art. 10 d.lgs. n. 152/06]

Secondo l'art. 7 comma 4ter, i progetti in all. VIII alla parte II sono da sottoporre anche a verifica di assoggettabilità a VIA, [come pure alcuni in all. II (art. 6 comma 7, a) e b)) e quelli in all. IV (art. 6 comma 7 c))].

Dei progetti in all. IV e in all. VIII, la verifica di assoggettabilità resta tuttavia di competenza regionale [secondo le modalità stabilite in art. 20 d.lgs. n. 152/06]; inoltre, anche per i progetti in all. III la VIA resta di competenza regionale. Queste residue competenze regionali, al contrario di altre sulle attività *up-stream*, non sono state scalfite dalla legge n. 164/2014 e ciò non contraddice in alcun modo la competenza statale sulla VIA e sulla Concessione di Coltivazione; la quale comunque ha bisogno obbligatoriamente dell'intesa regionale, favorevole e non più prevaricabile (comma 241 art. 1 legge n. 208/2015): intesa che, anch'essa, richiede appunto la VIA regionale. Nel progetto in esame, oltre alle installazioni in all. VIII già citate, ci sono impianti classificabili sotto:

- All. III par. h) [NB: la "capacità" è definita dal DM 20.10.1998 GU n. 262 del 9.11.1998], par. n) e par o) nonché par. q) e par. z, aa); [l'art. 38 citato solo toglie dal par. v) le parole "degli idrocarburi liquidi e gassosi e" ma non tocca i punti qui elencati]
- All. IV par. 2 punti d), f), e par. 8 punto n) [l'art. 38 citato abolisce il par. g) e toglie le parole "di petrolio, di gas naturale" dal par. l), ma non tocca gli altri punti qui annotati] che rimangono tutti di competenza regionale.

Poiché, di nuovo, i progetti non possono essere sottoposti a procedura approvativa (e quindi poi realizzati) solo in parti frazionate, allora, in risposta alla seconda domanda, tutto il progetto deve essere sottomesso a VIA regionale. [La Regione opererà, dunque, secondo il comma 2 art. 10 d.lgs. n. 152/06].

Più sentenze del Consiglio di Stato considerano, infatti, che una VIA regionale unificata entro una VIA e un'AIA nazionali, quando condotta secondo il d.lgs. n. 152/06, non comporta alcun aggravio procedurale.

Quinta osservazione: gli strumenti di tutela e programmazione territoriale.

Non potendo più rivendicare il proprio carattere strategico nazionale (legge n. 208/2015 art. 1 comma 240; d.lgs. n. 50/2016), né il titolo di concessione né il permesso di ricerca hanno più valenza di immediata variante urbanistica: per cui, i connessi progetti sono tenuti alla compatibilità con tutti gli strumenti di programmazione territoriale vigenti sul sito; infatti, anche il progetto in esame si spende ampiamente per tentare di dimostrare tale compatibilità, o almeno, in alcuni punti, un'incompatibilità... leggera, su cui chiudere, (“per favore”?), un occhio.

Nel progetto, per sua esplicita ammissione, si legge intanto che:

- Le installazioni in area pozzi sono in zona a rischio di frana R1 e pericolosità P2 [secondo il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idro-Geologico (PAI)].
- La condotta si colloca per larghi tratti entro la fascia di rispetto del fiume Sangro nonché del torrente Pianello e del fosso di Balleveno. [secondo il Piano Regionale Paesistico (PRP)].
- La condotta corre in zone a pericolosità elevata o molto elevata e a rischio R1 [secondo il Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA)].
- Sia la conduttura che la Centrale di Raffinazione si trovano in aree soggette a inondazione [secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)].
- La conduttura fino a V3 è in zona ad alta suscettività a frana; in altri tratti tale suscettività è media o moderata [secondo il PTCP].
- La condotta e la Centrale si trovano in aree di Alta Vulnerabilità Intrinseca degli Acquiferi; per l'area pozzi tale vulnerabilità è bassa ma non trascurabile [secondo il PTCP].

Tuttavia il Progetto Definitivo, salvo la promessa sconsiderata di redigere qualche Studio solo in fase “esecutiva” [cioè, illegittimamente, “a babbo morto”; “quando i buoi sono già scappati”]: il *Progetto Esecutivo* non è sottoposto ad alcuna procedura approvativa secondo il d.lgs. n. 152/06], non presenta alcun dispositivo che tratti delle possibili attenuazioni o del superamento di queste dichiarate incompatibilità,

ovvero non ha e non può conseguire tempestivamente i requisiti minimi non solo per essere complessivamente approvato ma neanche per ottenere i pareri e le prescrizioni dagli enti preposti; e, dichiaratamente, non intende nemmeno provarci.

Posto ciò momentaneamente a parte, il progetto non presenta inoltre alcuna considerazione di sicurezza verso eventi accidentali connessi con la localizzazione stessa delle opere e meno che mai verso quelli connessi alla compresenza finitima di altri insediamenti.

Ciò, ad ogni modo, non è neanche tutto: Il progetto, oltre a contraddire il Piano Energetico Regionale (e quello preliminare provinciale) nel punto ove si pianificano gli obiettivi e i tempi di sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili (che il progetto intralcia e ritarda), dichiara esplicitamente di essere in contraddizione non rimediata non solo coi piani territoriali vigenti [vedi sopra] ma anche con alcuni vincoli di piani regolatori comunali. Ciò, per parziale esempio, avviene in Atessa (fra V82 e V83 della condotta:” vincolo archeologico”; altrove in Atessa, “vincolo di rispetto stradale”), in Bomba (“zona a verde di rispetto idrogeologico”; ”zona di rispetto stradale e ferroviario”; “zona di rispetto archeologico”), in Roccascalegna (“zona a conservazione del sistema idromorfologico vegetazionale”; “area di conservazione con trasformabilità mirata”).

11

Come si propone la DITTA di rimuovere tali contraddizioni, che lei stessa evidenzia?

Sono significativi, a tal proposito, due esempi ancora parziali ma del tutto tipici:
**per uno dei casi in Bomba, il progetto dice:« Nelle zone di rispetto stradale è vietata qualsiasi [sic! ndr] nuova costruzione, ma si ritiene che la natura delle opere, caratterizzate da interventi temporanei [sic! La Concessione dura almeno 20 anni + 10, ndr] e di lieve entità [sic! Opere per estrarre 145 milioni di mc l’anno di gas sono di lieve entità? Ndr], nonché il ripristino totale dei luoghi a fine vita del progetto, rendano le opere stesse compatibili con il piano regolatore».

Un Comune che, nel caso, violasse il proprio PRG su questa base, non si esporrebbe verso i suoi cittadini a ricorsi tanto onerosi quanto fatali: perché mai dovrebbe farlo?

******per uno dei casi in Atezza, il progetto dice:« Un tratto della condotta interesserà un'area a “vincolo di rispetto stradale” [come sopra, *ndr*]; qui la costruzione delle opere necessita dell'autorizzazione del Sindaco. Ad ogni modo, non emergono disposizioni ostative alla realizzazione dell'opera [E il vincolo che cos'è? *ndr*]».

Immaginarsi come diverrebbe la qualità della vita di un Sindaco che violasse il proprio PRG su questa base. Perché dovrebbe farlo?

Quest'osservazione chiama a constatare che il Progetto Esecutivo in esame, indipendentemente da altro, non è favorevolmente valutabile o approvabile né in sede di VIA né tantomeno in sede di Concessione.

Sesta osservazione: il titolo sui terreni, gli espropri e gli asservimenti.

Nel caso che, contro il comma 240, si fosse temerariamente optato, mediante una dichiarazione di pubblica utilità, per espropri e asservimenti imposti, allora il Progetto Definitivo avrebbe dovuto contenere i piani particellari particolareggiati per tali espropri, affrontando inevitabilmente il problema di indicare terreni con vincoli ostativi: ma avrebbe dovuto farlo nello stesso Progetto Definitivo e non altrove e dopo. [Il Decreto Direttoriale 15.07.2015, che mantiene il carattere strategico e l'immediata variante urbanistica non recepisce ancora il comma 240 e il d.lgs. n. 50/2016 perché, evidentemente, anteriore].

Perché “temerariamente”? Orbene: Il comma 240 art. 1 della legge di stabilità 2016 (n. 208/2015), per quanto qui interessa, interviene sulla legge n. 164/2014 art. 38 nel modo seguente:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di

pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità»;

b) [omissis]

c) [omissis]

Guardiamo ora il comma sostituito da a):«Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità».

Dal confronto fra il nuovo e il vecchio testo si evince che le attività in idrocarburi “up-stream”:

(1) Non rivestono più carattere strategico e non sono più urgenti e indifferibili: quindi non possono rivendicare lo status di “immediata variante urbanistica” in forza di tale carattere;

(2) Il titolo abilitativo non comprende più l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la connessa conformità col TU.

Sono teoricamente possibili almeno due applicazioni alternative di tali deduzioni, ambedue fondate su interpretazioni opposte, delle quali solo la prima però appare valida; tali applicazioni succintamente sono:

(I) Le attività in parola non hanno più alcuna via legale per prevalere sui piani territoriali vigenti e non dispongono più di nessun atto legale per espropriare ed asservire; oppure

(II) La residua dichiarazione di pubblica utilità mantiene gli effetti di variante urbanistica e dispone le procedure di esproprio mediante atti diversi dal titolo abilitativo.

L'interpretazione fondante di (I) è che la residua dichiarazione di pubblica utilità non comporti più alcuna occasione di variante urbanistica e che l'esclusione dal titolo abilitativo dell'essenziale atto iniziale per l'esproprio escluda *ipso facto* ogni procedura di esproprio di quelle disposte dal TU. L'interpretazione fondante di (II) è affatto alternativa. L'interpretazione di che cosa? Del residuo significato della dichiarazione di pubblica utilità ai fini delle parti ancora applicabili o non più applicabili del TU, che, in breve, vuol dire rispondere alla domanda: a che cosa serve dunque, specificamente, la residua dichiarazione di pubblica utilità? Che a sua volta vuol dire domandarsi: qual è lo scopo della sostituzione del vecchio col nuovo comma 1 art. 38 legge n. 164/2014?

Per approfondire il tema, è da capire come, oltre quanto detto, si collegano insieme l'interesse strategico, la variante urbanistica e l'esproprio. Il comma 1 art. 9 del TU dice: «Un bene è sottoposto a vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità». Voila! Ma, per le attività up-stream, la sostituzione del comma 1 art. 38 legge n. 164/2014, di cui sopra, ha inciso, svilendolo, proprio sul comma 1 art. 9 del TU, precisamente nella stessa proporzione in cui il titolo abilitativo costituisca una variante urbanistica. Tutto risolto, allora? No: c'è qualcos'altro.

Quella sostituzione non incide sul comma 1 art. 10 del TU, che recita (le [] sono *ndr*): « Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto [da chi?] ove espressamente se ne dia atto [e cioè?], su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14 comma 4 legge 7/8/90 n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma [con chi?], un'intesa [con chi?], ovvero un altro atto, anche di

natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico».

Questa inopinata opzione (= l'iniziativa dell'amministrazione competente) comporta uno squilibrio particolare fra le applicazioni alternative (I) e (II), nel senso che l'applicazione (I), cioè la NON-strategica NON-variante NON-espropri, si garantisce con argomenti ulteriori che all'amministrazione competente non sia concesso alcun terreno per avanzare con una tale iniziativa. Per quegli argomenti servono e bastano i riferimenti alla legge di stabilità (n. 208/2015, art. 1 comma 240), che chiude una porta all'interesse strategico, e al d.lgs. n. 50/2016, che ne chiude l'altra - via art. 57 legge n. 35/2012 e comma 7 art. 1 legge n. 239/2004 - rendendo legalmente senza presupposti e immotivata (infondata) qualunque "variante urbanistica" e, nel contempo, tagliando ogni strada agli espropri e agli asservimenti forzati.

È noto che per adire la Concessione occorre che la VIA (o ogni analoga valutazione) sia superata da un Progetto Definitivo; ed è altrettanto noto che un requisito imprescindibile del Progetto Definitivo è l'acquisizione ...del titolo sui terreni.

15

Orbene, non solo tale titolo non c'è, ma non è altrimenti ottenibile, nei termini del procedimento, che compromettendo, privatamente e al nome del legittimo proponente, tutti i terreni occorrenti, sotto la condizione dell'approvazione tempestiva della Concessione [tempestiva vuol dire entro i termini di scadenza dei compromessi].

In ogni caso, all'atto, nessun Sindaco, o ufficio tecnico abilitato o SUAP abilitato, può assentire ad alcun progetto senza accertarne adeguatamente il diritto sui terreni o il modo legale di ottenerlo: cosa che, per questo progetto, non è affatto data.

Nota: non essendo la condotta fra Bomba e Paglieta riconducibile tecnicamente alla tipologia della rete nazionale (o sovranazionale) dei gasdotti di gas naturale per il consumo, non c'è alcun modo per applicarvi l'art. 37 della legge n. 164/14.

Settima osservazione: la sicurezza industriale e quella concernente la localizzazione delle opere.

Il comma 6 ter dell'art. 38 legge n. 164/2014 così recita: «*Il rilascio di nuove autorizzazioni per la Ricerca e per la Coltivazione di Idrocarburi è vincolato ad una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio e analisi dei rischi*». Ora, della mancata verifica delle garanzie è stato detto in precedenza; questo comma richiede però, in aggiunta, uno «studio e analisi dei rischi» che definisca il «*più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati*» e che ne stimi i costi coprendoli con tali garanzie.

Quando questo comma non esisteva [vedi per es. in Elsa 2, Ombrina Mare e Rospo Mare], il decreto VIA prescriveva ritualmente l'approntamento di un piano di sicurezza “analogo” a quello del d.lgs. n. 334/99, che ora è divenuto d.lgs. n. 105/2015: “analogo” perché, a rigore, il criterio d'applicazione di tali decreti riguarda la capacità lorda di materie pericolose (inquinanti, tossiche, incendiabili, esplosivi) presenti simultaneamente in tutto lo “stabilimento”. Ora però questo comma esiste e, nella parte in attenzione, non è in alcun modo adempiuto, per le rispettive parti, né dalla proponente né, agli atti, dall'autorità statale competente.

Nota: tra gli scenari più gravi e più costosi non ci sono solo il cedimento della diga per tracimazione da frana nell'invaso o per subsidenza differenziale del suo corpo, e l'estensione dei movimenti franosi in atto, ma anche le inondazioni delle strutture nelle aree esposte (es.: la Centrale a Paglieta) e le esplosioni nelle condotte e nella Centrale (b.l.e.v.e., deflagrazione) per non parlare delle perdite di materiali pericolosi (leakage) e degli incendi: tutti scenari tranquillamente catastrofici nel contesto urbanistico d'interesse

Nel progetto proposto, sebbene la proponente includa un' argomentazione escludente (basata su un certo calcolo, riduttivo e incompleto nei dati, delle quantità compresenti di materie “pericolose”: mancano i gas e i liquidi che vanno all'ossidatore termico, le fasi liquide presenti nella condotta lunga, il gas pulito nella condotta corta...etc), compaiono impianti che ricadono nell'ambito del d.lgs. n. 105/2015 o in

aree adiacenti a impianti “rischiosi”. La Centrale, in particolare, è classificabile fra le “Raffinerie di Petrolio e di Gas” [come altrimenti? *ndr*] e, per tutte le quantità compresenti di materie “pericolose”, quando ci siano dati sufficienti perché il calcolo sia correttamente eseguito come in - (1) - nota 4 all. 1 d.lgs. n. 105/2015 tenendo conto del - (2) - DM. 20.10.98, GU n. 262 del 9.11.98, può divenire un impianto RIR (a Rischio di Incidente Rilevante). Ciò richiede che, contrariamente a quanto dice il progetto, a seguito della specifica istruttoria condotta dal CTR (comitato tecnico regionale) del Min. degli Interni, venga sottoposto alla consultazione pubblica, proprio nell’ambito della VIA (art. 24), un Rapporto di Sicurezza Provvisorio, corredato o meno dal NOF (nulla osta di fattibilità) del CTR; o che, possibilmente, vengano rivisti, a verifica di compatibilità e ad aggiornamento, i piani di sicurezza di stabilimenti limitrofi (CTR) e i piani di sicurezza esterni (Prefettura).

Si potrebbe, senza forzature, ipotizzare che lo stesso comma 6ter art. 38 (164/2014) stia già classificando RIR l’impianto in esame, anche per gli incidenti di perdita, incendio ed esplosione causati dallo stato geologico e idrogeologico dei siti. Purtroppo però il progetto ha intenzionalmente evitato lo studio analitico previsto dal comma e, perfino, i comuni studi di compatibilità idrogeologica, paesaggistica, archeologica etc.; e non intende di proposito includerne alcuno nel Progetto Esecutivo.

Da questa osservazione consegue, *sic stantibus rebus*, che il progetto su cui s’impenna l’istanza di variazione in oggetto non può ricevere alcuna determinazione favorevole nella VIA.

Ottava osservazione: il dimensionamento delle opere, le emissioni, i rifiuti.

Innanzitutto alcuni conti devono essere meglio spiegati: per esempio, quelli sulla produzione. La sintesi non tecnica (pag. 19) dice: « Il piano di produzione ritenuto come ottimale [da chi e perché? *ndr*] prevede la coltivazione mediante quattro pozzi di produzione in 14 anni, da cui risulta una produzione complessiva di 2156,5 mln di smc

di gas di giacimento [da dove è proviene questo dato così preciso ai decimali? *Ndr*]. Il target di produzione del giacimento è stato fissato [da chi e perché? *ndr*] a circa 650000 smc/g per una produzione complessiva di gas equivalente commerciale pari a 1840 mln smc».

Dunque, in 14 anni, più del 15% viene separato dalla materia estratta dal “giacimento” e sottoposto a lavorazioni di smaltimento, fra i rifiuti e in ambiente. Tenendo ora conto della composizione dichiarata del gas di giacimento e dei suoi trattamenti, il raggiungimento dell’obiettivo di 650000 smc/g inficia del tutto i non a caso illeggibili Quadri Riassuntivi delle Emissioni (QRE), almeno per circa il 40% del tempo (per più di 5 anni su 14). Infatti, sia nel caso di convogliamento medio generale alla Centrale (423676 smc/g per 5090 g; 145 mln smc/anno circa) sia ancor di più nel convogliamento di picco (650000 smc/g per 5 anni; 235 mln smc/anno circa), la capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni “rifiutate”) appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l’estrazione e il convogliamento dell’estratto alla Centrale [come avverrebbe già, comunque, in alcune anomalie previste in progetto, che dovrebbero “attrarre” specifici piani di sicurezza di cui sopra].

In altri termini, le emissioni dichiarate sono non calcolate, tratte da letteratura non specificamente pertinente e fortemente sottostimate, sia in rapporto alla produzione media che a quella di picco, a meno che, per accidenti o per necessità funzionali, gli obiettivi di produzione vengano sistematicamente mancati: questo perché, tranne che per gli arresti del lavoro, l’impianto non è dotato di sufficienti accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati; i quali, conti alla mano, saranno certamente sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

*dalla Sintesi non tecnica, 3.3.4.2 pag. 38/93:« Il gas in arrivo dalla pipeline entra in Centrale per la separazione della fase gassosa dalla fase liquida»; ora, ci sono due domande pertinenti: la prima riguarda le quantità e qualità di tale “fase liquida” (= petrolio greggio?); la seconda riguarda il suo destino.

La risposta alla prima domanda è per lo meno incerta, mentre la risposta alla seconda è...un bruciatore in una caldaia! Infatti, (pag. 39/93) «.....è stata prevista una Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore. Tale unità permette, oltre all'ossidazione termica di tutti gli sfiati gassosi dell'impianto, anche il recupero d'energia utilizzando i liquidi associati al gas trasportato....»; purtroppo, la mancanza della prima risposta (ovvero la mancanza di previsione della composizione e della quantità del combustibile) rende inattendibili e del tutto aleatori non solo l'efficienza della combustione ma soprattutto il quadro emissivo del camino unico di convogliamento, senza contare che i VLE (valori limite di emissione) da applicare, ex d.lgs. n. 128/2010 e PRTQA, non sono quelli assunti dal proponente.

La risposta alla seconda domanda, ossia l'Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore, implica poi l'obbligatoria verifica della liceità dei combustibili e appunto dell'ammissibilità delle emissioni sia ex d.lgs. n. 128/2010 sia ex PRTQA, nonché la particolare procedura approvativa prevista dal d.lgs. n. 152/06 per questo tipo di caldaie e di recupero energetico.

*dalla Sintesi non tecnica, pag. 37/93:« Dalla unità tipo LO-CAT si producono circa 600 kg/h di fanghi al 25% in zolfo. Tali fanghi, palabili, sono stoccati in un serbatoio adibito a tale scopo e possono essere ulteriormente disidratati, fino ad un tenore del 65% in zolfo, con una unità di filtrazione (160 kg/h), per un totale di 1500 ton/anno»; e poco prima, stessa pagina :«Per l'H₂S nel caso in esame, di piccola entità (1-10 t/d di H₂S) è stato scelto il processo come il LO-CAT...».

Nel progetto precedente (istanza 2009) era stato proposto, con numeri confrontabili, un impianto a desolforazione biologica: perché, con evidente svantaggio emissivo, si è ora cambiata idea? Non si sa!

Ipotizzando, intanto, in corrispondenza delle 10 t/g massime di H₂S, il convogliamento massimo di 650000 smc/g dal giacimento, il tasso di H₂S massimo nel gas in arrivo, dallo 0,2763 % dichiarato (pag.21/93) può dunque apparentemente portarsi fino all'1%, senza mettere in crisi il LO-CAT scelto. Tuttavia, le 10 t/g di H₂S corrispondono a circa 9,4 t/g di zolfo, ossia a circa 37,6 t/g di fanghi = circa 2,5 volte la

capacità massima dell'impianto previsto: il tasso estremo di H₂S nel gas d'arrivo, compatibile col LO-CAT, si abbassa dunque a meno dello 0,4%. Quale sicurezza c'è per garantire che a tale estremo non si giunga mai? Nessuna! Senza neanche osservare che la composizione molare del gas di giacimento, chissà perché, non è precisamente la stessa del progetto precedente (??).

Ciò inficia alla radice l'attendibilità sia dei quadri emissivi dichiarati [non a caso illeggibili! *Ndr*] sia dei numeri sulla produzione dei rifiuti nonché dell'efficacia degli abbattimenti e degli smaltimenti: quadri e numeri dati senza calcoli veri e dall'origine sconosciuta.

L'applicazione poi, qui proposta, del modello CALPUFF (diffusione degli inquinanti in atmosfera) avrebbe meritato qualche semplicissima verifica in loco (prove di ricaduta): l'asserzione, infatti, che sulle abitazioni (a 200 m) e sul bosco di Mozzagrogna (a 500 m) ricadano quantità d'inquinanti, addirittura impercettibili, cozza con l'esperienza locale in modo spettacolare [per comunissimi venti o piogge meridionali, vengono a posarsi in zona polveri desertiche nordafricane; già ora nelle stesse zone si avvertono le emissioni degli stabilimenti esistenti – alle quali i residenti stanno ampiamente reagendo e con le quali quelle qui previste si cumulerebbero, aggravando il quadro]. Il fatto è che, anche mettendo a parte il suo impiego a dir poco eterodosso, la stringa dei dati meteorologici d'ingresso al modello è del tutto strampalata e senza alcun aggancio alla realtà.

A proposito dei fanghi sulfurei (ma la cosa, *mutatis mutandis*, vale anche per i fanghi nei pozzi), dopo un tentativo del tutto peregrino e campato in aria di prevederne un'impossibile vendita (i fanghi sulfurei non sono, per norma, comunemente commerciabili), la sintesi non tecnica poi è costretta ad arrendersi e dice (pag. 39/93): «Viste le esigue quantità in gioco [sic!] si ritiene, a questo livello di sviluppo del progetto, lasciare aperta anche la possibilità di smaltimento presso siti specializzati. Questa soluzione, per la quale non sono necessari elevati livelli di purezza e disidratazione, considera lo zolfo in eccesso come rifiuto da smaltire; questa premessa è alla base delle tecnologie di smaltimento più o meno definitivo, derivate in parte da

tecnologie e sistemi tradizionali applicati ai rifiuti industriali». [Come volevasi dimostrare (vedere osservazioni precedenti sulla VIA regionale), l'impianto incorpora "tecnologie di smaltimento più o meno definitivo", di cui tuttavia, per rispettare le norme, mancano in progetto l'essenziale – ossia il trattamento, la separazione e il "confezionamento" per il trasporto - e il completamento della filiera col recapito finale legittimo; il fallimento dell'ipotesi "vendita" non solo comporta per il proponente la sostituzione di un ricavo con un costo, ma, per quanto qui concerne, anche l'immediata e ormai irrimediabile collocazione, del suo progetto e della procedura, fuori di tutto l'insieme di norme riguardanti il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, tra le quali proprio quelle contemplate dal d.lgs. n. 152/2006].

Ora, di quali siti specializzati si tratta? Tranne che illegalmente in "terra dei fuochi", tali siti non esistono né nelle regioni finitime né tantomeno in Abruzzo; e a quali ditte specializzate, in ipotesi non proposta, si potrebbe ricorrere? Senza i siti suddetti, le uniche ditte alle quali ricorrere sono proprio quelle che usino i fanghi come sottoprodotto riciclabile, che la proponente ha perfino immaginato di poter cercare a "questo livello di sviluppo del progetto", senza ovviamente trovarne neanche una da indicare genericamente. A quale "livello di sviluppo" la proponente avrà una soluzione? Non ne è promessa una, qui, neanche a "babbo morto". Ovvero:

Lo stabilimento produce e parzialmente smaltisce rifiuti in modi la cui compatibilità con le norme generali e con gli strumenti programmatici territoriali (locali, regionali e nazionali: il progetto non ne prende neanche uno) non solo non è verificata ma non è nemmeno ipoteticamente ricercata né *a priori* né dopo.

Nona osservazione: la stabilità dei pendii attorno all'area pozzi.

L'area pozzi è dichiaratamente ubicata in zona di frana attiva. Tale frana si sviluppa in pendio alla dx idrografica del Sangro, da poca distanza a monte della diga di Bomba. Indipendentemente, dunque, dall'intervento proposto e in assenza di adeguati lavori di consolidamento, il pendio dx è già a rischio di "effetto Vajont", appena mitigato dalla previsione della scarsa dimensione della massa che raggiungerebbe il

lago in un solo evento - e metterebbe in crisi la diga - ma aggravato dal fatto che la diga è in terra e piuttosto vecchia.

Ora, quale nuovo studio mai può dissociare una tale frana dalle attività di perforazione ed estrazione qui proposte (o viceversa)? La precedente (molto più consistente ed affidabile) concessionaria Agip ebbe già a concludere che non c'era studio possibile che stabilisse tale dissociazione e cedette il titolo alla prima stia disponibile, trasferendole il connesso lago di guai [I ministeri l'hanno dimenticato? Ma la Forest Oil ora ha appena fatto lo stesso con Avanti, sfilandosi coscienziosamente dal titolo Monte Pallano non appena si è presentata la stia conveniente, *ndr*].

Un modo, forse l'unico, di aggirare qui il Principio di Precauzione sarebbe quello di eseguire preliminarmente una vasta e molto ben studiata campagna di lavori (investimenti in opere) di consolidamento e stabilizzazione e, nel tempo, un programma non solo di osservazione ma soprattutto di manutenzione e rafforzamento accurato delle opere sensibili; altrimenti non c'è proprio verso: nell'area pozzi, per il Principio di Precauzione, avendosi già problemi dalle attività già ivi svolte, devono inesorabilmente vietarsi tutte le nuove attività ora proposte.

Quest'osservazione riprende una delle ragioni della citata sentenza del Cons. di Stato "assorbita" dalla subsidenza e contribuisce, in modo rafforzativo, a bocciare il progetto in esame.

Decima osservazione: l'applicazione dell'art. 22 comma 3 lettera d) del d.lgs. n. 152/2006.

All'art. citato si connettono le seguenti domande "sotto il profilo dell'impatto ambientale":

- Perché 2/3 nuovi pozzi? Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione dei nuovi pozzi? [Le indagini di identificazione del giacimento suggeriscono molte tali alternative che, in rapporto alle tecniche disponibili di

perforazione ed estrazione, sono individuabili in un raggio dell'ordine di 10 km dai punti scelti, *ndr*].

- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla condotta interrata come metodo di convogliamento dell'estratto alla raffinazione? Quali sono le alternative, prese in esame, al tracciato e alle dimensioni della condotta pozzi → raffinazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al metodo di trattamento dell'estratto e al destino delle sue separate componenti?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione della Centrale di Raffinazione in Paglieta? E perché proprio in quel terreno lì, a permanente rischio d'inondazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al recapito finale del gas depurato?

Queste domande non hanno nel progetto le risposte che la norma citata richiede. Tuttavia le stesse domande possono subordinarsi ad un'altra "assorbente": quali sono le alternative complessive, programmatiche e progettuali, che il proponente ha considerato ed escluso, e perché? [Presentando l'esclusione dell'«Opzione zero», l'unica ragione indicata dal proponente è la sua "necessità" di recuperare presto un po' di soldi, spesi precedentemente senza abbastanza frutto - e al diavolo tutte le alternative "sotto il profilo dell'impatto ambientale", *ndr*!]

Nota: A titolo di esempio, una mera diluizione dell'estrazione nei possibili trenta anni della Concessione, invece che nei 14 ipotizzati, avrebbe consentito una progettazione alternativa di ciascuna fase di lavorazione, con una riduzione drastica delle opere e degli interventi, ma soprattutto con un livello di impatti sul territorio molto attenuato. Tale diluizione avrebbe certamente alleggerito i gravami sull'intervento e migliorato l'efficienza economica complessiva della Concessione, oltre a rendere significativamente meglio dominabili tutte le conseguenze, ambientali e congiunturali, sfavorevoli. Cosa si oppone, nelle considerazioni del progetto, a questa "alternativa"?

Undicesima osservazione: i programmi di sviluppo economico

Analoghi impianti, LO-CAT e Claus, sono stati già classificati autorevolmente [sentenze Cons. di Stato, ISPRA...] quale “stabilimenti di raffinazione di idrocarburi”.

C'è ora da osservare che l'assenza di stabilimenti dello stesso generale tipo è stata, dagli anni '70 in poi – e continua ad essere tuttora - una preconditione formale per l'insediamento di industrie e artigianato manifatturieri nella connessa Area di Sviluppo Industriale: è stata proprio tale assenza una delle condizioni normative per attenuare il degrado dell'Area e promuoverne uno sviluppo vero, fino al “miracolo” della Val di Sangro.

Tale sviluppo ora è programmato, non solo sotto la specie dei piani territoriali regionali e locali già osservati sopra, ma anche sotto la specie di piani di sviluppo, specificamente economici [come la “Carta di Pescara”, il Master Plan Regionale ecc.], che il MiSE, per specifica competenza, e il MATTM, per le connesse VAS, conoscono istituzionalmente alla perfezione e con i quali un'eventuale prosecuzione di “Monte Pallano”, tutto “Colle Santo”, e la Centrale di Paglieta in particolare - loro devono saperlo - cozzano in modi inconciliabili.

Che ciò fosse ignorato dal proponente non sorprenderebbe, ma in onestà non lo è: la proponente, nell'ammettere che le contraddizioni ci sono, chiede solo che...non contino e che... vi si chiuda un occhio; tuttavia, non essendo per sua stessa ammissione il progetto inquadrabile in nessun piano nazionale, o sovraordinato su quelli menzionati, le contraddizioni non possono essere ignorate dalle burocrazie ministeriali alle quali il progetto è sottoposto: e tali contraddizioni portano dritte al rigetto del progetto stesso.

Dodicesima osservazione: i metodi in area pozzi, ovvero l'operazione “mordi e fuggi impunita”.

** Una carenza significativa nel Progetto Esecutivo è, inopinatamente, il metodo di estrazione, dal quale, oltre che dal numero e dalle caratteristiche dei pozzi, dipende la produttività del giacimento. Ciò non vuol dire affatto, ovviamente, che il proponente non abbia a sua disposizione adeguati metodi d'estrazione [si spera che, sebbene non sia stato né provato né detto, li abbia; *ndr*]; tuttavia, quando il proponente non abbia avuto modo di decidere già da ora - in base a quanto presume di sapere - fra le alternative disponibili, avrebbe dovuto almeno indicarne il prevedibile impatto sui luoghi e verificarne la compatibilità. Infatti, tale significativa carenza permette di contrabbandare il ricorso a metodi, per esempio, che molto si avvicinino al famigerato *fracking*, pur resi (mediante eufemismi di tipo analogo a “unità di ossidazione termica” per “unità di combustione scarti di coda” o “unità di addolcimento” per “prima unità di desolforazione”) non immediatamente identificabili con esso per completo.

Il ritmo di produzione ipotizzato e la mancanza di specifiche indicazioni [in un Progetto Definitivo !! *ndr*] sollevano non solo perplessità ma perfino sospetti: l'estrazione non è qui un'operazione quasi-statica, o dalla reologia disciolta in tempi lunghi; basti pensare che, estrapolando le produzioni annue messe in conto, il giacimento - definito al momento il più grande del Paese (3,5 miliardi di nmc) – si esaurirebbe nella durata ventennale della concessione, senza alcuna proroga! E qual è, “per favore”, la tecnologia che consente ciò con impatto “trascurabile”? E come fa tale tecnologia a limitare le deformazioni e a spalmare assestamenti e subsidenza in decenni e a “babbo morto”? Nulla si espone in merito nel progetto, anzi...

* * Negli ambienti veramente esperti nel settore, è arcinoto statisticamente che, nella loro vita utile, l'80 % circa dei pozzi, anche se fatti benissimo, viene affetto da indebolimenti strutturali e avarie serie, che richiedono, comunemente, importanti operazioni di “*work over*”. Le condizioni geologiche dell'area pozzi di Bomba, fino a sensibile profondità, sono particolarmente influenti sia in tali indebolimenti sia nell'applicabile metodologia di *work over*. Purtroppo, la “variazione al programma lavori”, presentata all'approvazione dalla succursale italiana della - senza offesa -

estemporanea Avanti Energy [Carneade? ndr], ignora del tutto il problema connesso e, in particolare, non ne ipotizza in alcun modo l'impatto.

Il proponente avrebbe potuto cavarsela "promettendo" di sottoporre a VIA eventuali progetti di "work over", in corso d'opera, ma ciò avrebbe contraddetto fortemente il cronoprogramma di 14 anni, estendendolo almeno fine al limite ventennale, o anche, più probabilmente e verosimilmente a quello, trentennale.

In generale, il proponente non indaga e ignora qualsiasi occasione di ragionevole dubbio sul suo "programma" accelerato di recupero, dal territorio d'Abruzzo, di soldi spesi incautamente chissà dove, non occupandosi nemmeno di predisporre un'affidabile specifica cornice assicurativa e di garanzia.

Dove approdi quest'osservazione *va sans dire*.

Nota finale: in quanto libera associazione di cittadini, che ha il diritto di tutelare il proprio territorio, la sua salute e il proprio sviluppo futuro, non solo ci poniamo le domande:

« In quali mani di creta le burocrazie ministeriali porranno mai il giacimento di gas più grande e pericoloso del paese, del quale già Agip, ENI e perfino Forest Oil hanno dovuto cedere a reverenziale timore? E perché: per qualche dollaro in più? E a chi? »

Ma ci riserviamo di sottoporre le stesse domande all'attenzione della Magistratura Penale e dell'Autorità sulla Corruzione con il sincero augurio che esse non vi trovino motivo alcuno di occuparsene. In fede.

Per quanto sin qui esposto ed argomentato si esprime parere contrario alla realizzazione del progetto di sviluppo denominato "Colle Santo" e proposto dalla CMI Spa.



Alessandro Lanci
Presidente dell'Associazione
"NUOVO SENSO CIVICO - ONLUS"
Alessandro Lanci